

ANALISI D'OPERE

materiale. Spigolando sui fatti recenti può l'A. affermare che han torto coloro che parlano d'un medioevo povero, pieno di guai e d'un'età moderna ricca e prospera; il De Poncins da pag. 17 a pag. 64 si diverte anzi a sostenere la tesi contraria come si può avvertire dal semplice titolo dei paragrafi: « Les guerres existent comme autrefois; Les crimes de tout genre existent comme autrefois; Les famines existent comme autrefois; L'exclavage existe comme autrefois; On paye des impôts comme autrefois; On fait de la fausse monnaie comme autrefois; On vend des femmes comme autrefois; La torture existe comme autrefois; La magie existe comme autrefois; La liberté n'existe pas plus qu'autrefois ».

Macchinismo, capitalismo, democrazia han fatto fallimento; si prospetta il bolscevismo quale camuffamento capitalistico; il mondo moderno è in crisi, dalla quale non si può uscire che con un ritorno ad un nuovo medioevo. E a questo punto l'A. accetta in pieno la nota tesi del Berdiaeff.

Non discutiamo le alte intenzioni dell'A., solo ci pare che il problema, assai grave, meriti trattazione più ponderata e meno polemica; chè altrimenti anche affermando cose sostanzialmente vere si cade in esagerazioni dialettiche assai nocive.

G. BARBIERI

AMEDEO GIANNINI, *I mandati internazionali*, un vol. di pag. III, Roma, Anonima Romana Editoriale, 1933.

Per la novità dell'istituto, per gli interessi pratici che esso ha sollevato, per la possibilità delle più varie interpretazioni, sul mandato internazionale dal 1919 ad oggi si è accumulata una copiosissima letteratura. Il senatore Giannini, benemerito degli studi diplomatici e di diritto internazionale, ha curato che in questo volume venissero pubblicati nel testo originale tutti i patti costitutivi o relativi ai mandati, e le principali decisioni di massima adottate dalla Società delle Nazioni. Per guidare allo studio delle fonti ha premesso a queste, notizie succinte sull'origine, la distribuzione e lo sviluppo dei mandati.

La pubblicazione, che fa parte della collana delle opere pubblicate a cura dell'Associazione italiana per la Società delle Nazioni, colma — è proprio il caso di dirlo — una vera lacuna della nostra letteratura giuridica e per i testi che contiene e la sicura guida introduttiva darà modo a molti di avviarsi con facilità allo studio dell'intricata questione politica e giuridica.

F. GENGA

GIULIANO MAZZONI, *L'ordinamento corporativo*, un vol. di pag. VIII-294, Padova, Cedam, 1934.

L'Autore ha tentato — come indica il sottotitolo — la costruzione di una teoria generale del diritto corporativo. E vi è riuscito, almeno, per quanto riguarda l'ordinamento giuridico italiano. Il lavoro è diviso in tre parti: la prima cerca di dare in sintesi la formulazione di alcuni principî di teoria generale del diritto e dello Stato. In essa assai interessante è lo studio del concetto di fonte sotto l'aspetto filosofico e giuridico. Il concetto filosofico di fonte del diritto, cioè « quell'atto della volontà della coscienza sociale che traduce in dovere giuridico un'aspirazione psichica collettiva » (pag. 17), non tiene conto del diritto naturale o della necessità; andava, quindi, espresso in modo più ampio.

Il concetto giuridico di fonte, ossia « essere... fonte giuridica ogni norma giuri-



ANALISI D'OPERE

dica, cioè ogni norma che promana dallo Stato » (pag. 91), andava più approfondito ed esaminato in modo più particolare, specialmente nei rapporti fra Stato e diritto. L'equiparare poi la fonte alla norma non è logicamente esatto, perchè il diritto trovando la espressione in norme è un *posterius* rispetto alla sua fonte.

Nella seconda parte il Mazzone, trattando la posizione e la partizione del diritto corporativo, ha compiuto un buon lavoro di sistemazione ed è giunto a risultati pregevoli. L'esame delle varie teorie riguardanti l'autonomia è fatto con grande acutezza e le conclusioni a cui arriva quasi sempre sono limpide e lasciano soddisfatti.

Un piccolo neo è dato dallo studio dei rapporti fra attività giuridica e attività politica, dove sembra che l'A. voglia un po' troppo indulgere alla corrente sociologica. Giusta cosa negare la possibilità di giungere al diritto corporativo sugli schemi della vecchia dogmatica (pag. 127), ma l'uso dei principî etico-politici andava fatto con più parsimonia, in una costruzione dommatica di mera natura giuridico-tecnica. La politica e l'etica servono a costruire problemi etici e problemi politici, non problemi giuridici, in questi possono dare solo l'orientamento. Il materiale di lavoro del giurista non può non essere prevalentemente quello strettamente giuridico.

Lo studio della funzione dello Stato attraverso il sistema degli organi e delle fonti è l'oggetto della terza parte del lavoro. L'esame del concetto di organo e di potestà normativa è quasi sempre preciso ed i risultati raggiunti sono buoni sebbene qualche volta discutibili come quello della nozione di organo costituzionale corporativo.

Forse sarebbe stato utile un più ampio esame della nozione di *funzione corporativa*, e di *fatto normativo*, esame che avrebbe fatto risaltare maggiormente i grandi pregi di questa terza parte del lavoro.

La bibliografia utilizzata è imponente e quasi sempre sicuramente intesa e acutamente criticata; però dal lavoro del Ross si poteva cavare maggior quantità di materiale per la costruzione del concetto di fonte giuridica e si sarebbero potute evitare certe lacune. Meraviglia, poi, il fatto che nel 15° paragrafo, nel quale tutta la bibliografia in argomento è citata, non siano mai richiamati il Tosato e il Bodda.

Il lavoro del Mazzone, preso nel complesso, va lodato ed esso è certo un buon contributo alla costruzione delle dottrine giuridiche corporative.

G. ROSSI